



Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali

Il Consiglio comunale di Massagno in ossequio:

- alla Legge Organica comunale
- al Regolamento comunale

viste:

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio Federale
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale
- la Legge cantonale sulle strade

d e c r e t a:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ Il Comune di Massagno, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire delle zone di posteggio a pagamento, delle zone blu (disco orario) e delle zone con limiti temporali di sosta.

² Il Municipio, attraverso una speciale concessione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che sono impossibilitati ad avere parcheggi privati per motivi di piano regolatore o analoghi.

Art. 2 Parcheggi pubblici

Sono pubblici, secondo il presente Regolamento, tutti i parcheggi di proprietà comunale ad uso comune o concessi in gestione al Municipio.

Art. 3 Parcheggi di primo livello

¹ Per parcheggi di primo livello si intendono le aree di posteggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica.

² Per l'utilizzo dei parcheggi di primo livello il Municipio fissa una tassa che va da un minimo di fr. 1.- l'ora ad un massimo di fr. 4.- l'ora.

Art. 4 Parcheggi di secondo livello

¹ Per parcheggi di secondo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite parchimetri, posteggi in zone blu (disco orario) o posteggi in zone con limiti temporali di sosta.

² Per l'utilizzo dei parcheggi di secondo livello muniti di parchimetro il Municipio fissa una tassa che va da un minimo di fr. 0.50 l'ora ad un massimo di fr. 2.- l'ora.

Art. 5 Uso

¹ L'uso dei parcheggi pubblici nella giurisdizione comunale è regolato come segue:

- a. per mezzo di parchimetri;
- b. per mezzo di disco orario;
- c. senza limiti temporali di sosta (contrassegno);
- d. concessioni d'uso privato soggette a tassa, avuto riguardo delle disponibilità.

² Non è concesso l'utilizzo di parcheggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli senza targa, ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.

³ Il Municipio può concedere il gratuito utilizzo di uno o più parcheggi in circostanze particolari d'interesse pubblico.

⁴ Il Municipio può prevedere altre situazioni straordinarie tramite Ordinanza, fissando inoltre le modalità per richiedere l'esonero dal pagamento dei parcheggi.

Art. 6 Biciclette e ciclomotori

L'uso dei parcheggi per biciclette, ciclomotori e motoveicoli di principio è libero e gratuito negli appositi stalli. Il Municipio si riserva la facoltà di prevedere posteggi a pagamento entro un importo minimo di fr. 0.25 fino ad un massimo di fr. 1.- all'ora.

CAPITOLO II

Agevolazioni di parcheggio

Art. 7 Autorizzazioni

Hanno in principio diritto all'ottenimento dell'autorizzazione denominata "agevolazione di parcheggio":

- a. i cittadini con residenza primaria o secondaria sul territorio comunale che non dispongono di un posteggio privato. L'autorizzazione vale per un solo veicolo leggero immatricolato a nome del richiedente e per nucleo familiare;
- b. le persone o ditte titolari di industrie, commerci e negozi, limitatamente ad un massimo di due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale;
- c. i lavoratori, per i veicoli leggeri immatricolati a loro nome, se domiciliati fuori del Comune e svolgono attività in azienda con sede nel Comune; limitatamente ad un massimo del 20% delle stesse e comunque non oltre il limite di 5 posteggi.

Art. 8 Autorizzazioni trasmissibili

¹ Hanno diritto all'autorizzazione trasmissibile gli esercenti di alberghi e simili per i bisogni degli ospiti, limitatamente alle esigenze effettive.

² I visitatori e i possessori di veicoli per altri motivi, possono ricevere autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia intercomunale.

Art. 9 Tasse

Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi:

a. Per le autorizzazioni di cui all'art. 7 lett. a e b e all'art. 8 cpv. 1:
da fr. 120.- a fr. 240.- al mese
per stalli di primo livello

da fr. 40.- a fr. 120.- al mese
per stalli di secondo livello

b. Per le autorizzazioni di cui all'art. 7 lett. c.:
da fr. 140.- a fr. 260.- al mese
per stalli di primo livello

da fr. 60.- a fr. 140.- al mese
per stalli di secondo livello

c. Per le autorizzazioni di cui all'art. 8 cpv. 2:
da fr. 10.- a fr. 15.- al giorno (solo stalli di secondo livello)

d. Per le concessioni di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. d:
da fr. 120.- a fr. 240.- al mese
per stalli di primo livello

da fr. 40.- a fr. 120.- al mese
per stalli di secondo livello.

Art. 10 Numero massimo autorizzazioni

Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio tenuto conto della disponibilità di posteggi e dei bisogni degli utenti che sostano per un periodo limitato di tempo.

Art. 11 Effetti

¹ L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo senza limitazione di tempo.

² L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio ma permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento. Il Municipio si riserva la facoltà di assegnare stalli fissi.

³ L'autorizzazione è valida esclusivamente per il veicolo a cui si riferisce e/o il parcheggio autorizzato. Qualsiasi forma di duplicazione è vietata.

Art. 12 Validità

¹ Le autorizzazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento hanno validità annuali o semestrali. Il rinnovo non è automatico.

² In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può essere concessa anche per periodi più brevi e/o limitatamente alle reali necessità.

Art. 13 Revoca

¹ L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

² Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 14 Deleghe e applicazioni

Il Municipio tramite Ordinanza:

- a. suddivide i parcheggi sul suo territorio in diverse categorie e per zone;
- b. stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione tenuto conto dei limiti indicati dal presente Regolamento;
- c. ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi;
- d. disciplina l'uso e le tariffe dei parcheggi comunali da parte dei dipendenti comunali e delle sue Aziende, per i quali saranno applicate le tariffe di cui all'art. 9 lett. a;
- e. definisce la procedura per le agevolazioni di parcheggio;
- f. definisce le norme di applicazione del presente Regolamento.

Art. 15 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

² Le infrazioni al presente Regolamento sono punite dal Municipio con:

- a. la multa;
- b. la revoca dell'autorizzazione.

³ Alla procedura di contravvenzione sono applicati gli art. 145 e seguenti della LOC.

⁴ La decisione di revoca dell'autorizzazione è impugnabile ai sensi dell'art. 208 della LOC.

Art. 16 Rimedi di diritto

¹ Contro le decisioni dei Servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamare al Municipio entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

² Contro la decisione su reclamo emanata dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 17 Entrata in vigore

¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale e previa ratifica da parte del Consiglio di Stato.

² Ogni precedente disposizione concernente la regolamentazione dell'uso dei posteggi pubblici è abrogata e sostituita dal presente Regolamento.

Adottato dal Consiglio comunale il xxx

Esposto agli albi dal xxxx

Approvato dalla Sezione Enti locali il xxxx